

PIANI DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

In attuazione dell'art. 28 par.2 del Regolamento UE 2016/1011 "BMR – Benchmark Regulation" e dell'art. 118 bis del TUB - Testo Unico Bancario (TUB)

1. Contesto Normativo

Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in tema di indici utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168 (nel seguito, congiuntamente, il "Regolamento UE" o "BMR"). La materia è altresì disciplinata dal Dlgs 207 del 7 dicembre 2023 che ha dettato regole attuative del Regolamento UE.

2. Cosa si intende per "benchmark" o "indice di riferimento"

Il **benchmark o indice di riferimento** è un indice finanziario ossia un valore in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento rispetto a tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Ad esempio, si parla di indice di riferimento nella determinazione di un tasso di interesse debitore variabile, da corrispondere per un contratto finanziario come un contratto di fido o di mutuo (es. Euribor).

3. Ambito di applicazione

Gli indici di riferimento sono generalmente utilizzati per determinare i tassi di interesse (cioè il prezzo o il costo che il Cliente corrisponde alla Banca) di una vasta gamma di rapporti in cui sia prevista contrattualmente una indicizzazione e, in particolare, per quanto qui interessa, si applica sia ai contratti finanziari sia agli strumenti finanziari.

Rientrano nell'ambito del Regolamento UE i seguenti contratti:

a) Contratti di credito al consumo o di credito immobiliare ai consumatori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Finanziamenti a Piano (mutui, prestiti personali);
- Aperture di credito in conto corrente;
- Aperture di credito ipotecarie in conto corrente;
- Sconfinamenti a valere su conto corrente.

b) Altri contratti di credito e prodotti bancari rivolti a consumatori e non consumatori che prevedono utilizzo di un 'Benchmark' come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Conti Correnti;
- Depositi a Risparmio;
- Anticipazioni bancarie;
- Aperture di credito in conto corrente;
- Aperture di credito ipotecarie in conto corrente;
- Sconfinamenti a valere su conto corrente;

- Anticipi import/export;
- Finanziamenti in divisa estera;
- Mutui e finanziamenti a piano non rientranti nel punto sub a).

c) Strumenti / servizi finanziari:

- Obbligazioni della Banca del Piemonte;
- Gestioni patrimoniali.

4. Scopo dei presenti piani scritti

Il presente Documento riporta i piani scritti (che la Banca si impegna a mantenere aggiornati), redatti dalla Banca stessa ai sensi dell'art. 28 del già menzionato Regolamento UE e dell'art.118bis del TUB con lo scopo di fornire le informazioni necessarie per comprendere le azioni che la Banca intraprenderà nel caso di:

- modifiche nella formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) di rilevazione dell'indice di riferimento;
- variazioni sostanziali di un indice di riferimento tali da renderlo un "indice di riferimento" non più rappresentativo del mercato o della realtà economica sottostante;
- cessazione dell'esistenza o della fissazione/ pubblicazione da parte del suo amministratore (temporaneamente o definitivamente).

Nel primo caso la Banca utilizzerà l'attuale indice di riferimento ad oggi contrattualizzato (es. Euribor) secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE. Nel caso di mancata rilevazione temporanea dell'indice di riferimento sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'indice contrattualizzato.

Negli altri casi il già menzionato indice di riferimento sarà sostituito:

- da quello che sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'attuale indice di riferimento ad oggi contrattualizzato (es. Euribor) a seguito dell'avverarsi di una o più delle seguenti cause:
 - ✓ per legge;
 - ✓ per decisione della Banca Centrale Europea;
 - ✓ per decisione di altra autorità o organismo competente;
 - ✓ per decisione del gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;
 - ✓ per decisione dell'amministratore dell'indice di riferimento.
- in mancanza di tale individuazione:
 - ✓ da quello riconosciuto come indice di riferimento di mercato che sostituisce l'indice contrattualizzato.

Per "**variazione sostanziale**" non si intendono le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla fisiologica fluttuazione periodica dell'indice contrattualizzato con il cliente, bensì piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice in questione.

Con "**cessazione dell'indice**" invece si intende il venire meno della rilevazione o determinazione dello stesso da parte dell'ente preposto a tale scopo come sopra riportato.

La Banca ha identificato e identifica nel continuo le eventuali variazioni sostanziali/cessazione dell'indice di riferimento.

5. Schema di processo interno applicato in caso di variazione/cessazione di un Indice di Riferimento

FASE	AREE COINVOLTE	PROCESSO
Controllo nel continuo dell'evoluzione dell'indice di riferimento	Servizio Finanza Servizio Gestioni Patrimoniali	Il Servizio Finanza segue nel continuo l'evoluzione del ciclo di vita degli indici applicati ai contratti di credito ai consumatori o di credito immobiliare ai consumatori, agli altri contratti di credito e prodotti bancari rivolti a consumatori e non consumatori e alle obbligazioni Banca del Piemonte. Il Servizio Gestioni Patrimoniali segue nel continuo l'evoluzione del ciclo di vita degli indici applicati alle linee di gestione patrimoniale.
Rilevazione della dismissione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento	Servizio Finanza Servizio Gestioni Patrimoniali	Qualora dalle attività di monitoraggio il Servizio Finanza e/o il Servizio Gestioni Patrimoniali dovessero rilevare sostanziali variazioni di un Indice di Riferimento o che lo stesso cessi di essere fornito provvederanno ad individuare le posizioni, i prodotti/contratti interessati dall'evento al fine di intraprendere, tempestivamente, le azioni necessarie per applicare un nuovo Indice di 'fall-back'.
Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo	Servizio Finanza Servizio Gestioni Patrimoniali	Il Servizio Finanza e/o il Servizio Gestioni Patrimoniali per competenza individuano uno o più indici sostitutivi, basandosi sulle informazioni rese note dalle autorità competenti, al fine di individuare gli indici a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando le motivazioni per cui questi ultimi rappresenterebbero delle valide alternative.
Valutazione delle scelte alternative e condivisione interna	Servizio Finanza Servizio Gestioni Patrimoniali	Il Servizio Finanza propone l'indice prescelto al Comitato Commerciale e Marketing, nel caso di indici legati a contratti finanziari e alle obbligazioni della Banca e il Servizio Gestioni Patrimoniali al Comitato Investimenti, nel caso di strumenti o servizi finanziari,
Approvazione dell'indice di riferimento sostitutivo	Comitato Commerciale e Marketing Comitato Investimenti	Il Comitato Commerciale e Marketing, nel caso di indici legati a contratti finanziari e il Comitato Investimenti, nel caso di strumenti o servizi finanziari, approvano gli indici di riferimento sostitutivi.

Comunicazione interna	Servizio Finanza Servizio Gestioni Patrimoniali Servizio Banking Center Servizio Trasparenza, Condizioni e Privacy Servizio Sistemi di Pagamento Servizio Consulenza Legale	Il Servizio Finanza e/o il Servizio Gestioni Patrimoniali avvisano tempestivamente: <ul style="list-style-type: none"> • il Servizio Banking Center per le implementazioni nella procedura mutui/finanziamenti; • l'outsourcer per l'operatività relativa alle gestioni patrimoniali in merito all'uso degli Indici di Riferimento Sostitutivi; il Servizio Finanza inoltre provvede ad effettuare le variazioni del prospetto informativo delle obbligazioni Banca del Piemonte; • il Servizio Sistemi di pagamento per implementazioni nella procedura Estero; • il Servizio Trasparenza, Condizioni e Privacy per implementazioni nella procedura conti correnti e depositi a risparmio e per l'aggiornamento della documentazione di trasparenza e contrattuale. Quest'ultima in collaborazione con il Servizio Consulenza Legale.
Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	Servizio Trasparenza, Condizioni e Privacy Servizio Consulenza Legale Servizio Gestioni Patrimoniali Responsabile del Servizio Trasparenza, Condizioni e Privacy Responsabile Direzione Commerciale	Il Servizio Trasparenza, Condizioni e Privacy, sentito il parere del Servizio Consulenza Legale, del Servizio Finanza e/o del Servizio Gestioni Patrimoniali, per competenza, provvederà alla redazione di una comunicazione ai clienti inerente alle modifiche all'indice di riferimento. Il testo della comunicazione viene approvato dal Responsabile del Servizio Trasparenza, Condizioni e Privacy e dal Responsabile della Direzione Commerciale.

6. Comunicazione alla clientela

Per i contratti di credito al consumo o di credito immobiliare ai consumatori (o in generale per i contratti di credito e prodotti bancari rivolti a consumatori e non consumatori), al verificarsi di una variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, la Banca comunica al cliente, ai sensi dell'art.118bis del TUB (Testo Unico Bancario) entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento. Per quanto riguarda i contratti di Gestione Patrimoniale le variazioni degli Indici di Riferimento verranno comunicate alla clientela nei modi e nei termini previsti dal contratto in materia di modifica unilaterale delle condizioni.

7. Aggiornamento dei presenti piani scritti

Il presente documento è pubblicato e mantenuto aggiornato sul sito internet 'www.bancadelpiemonte.it', alla Sezione Trasparenza dove sono anche riportati ed aggiornati periodicamente gli "Indici di riferimento" utilizzati nella banca nella contrattualizzazione con il cliente di un contratto finanziario nonché altri prospetti ad essi collegati. Nella medesima sezione del sito è altresì pubblicato il prospetto informativo riepilogativo degli Indici di riferimento principali e degli indici di riferimento sostitutivi delle linee di gestione patrimoniale.

In caso di aggiornamento dei piani scritti, questi saranno portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.